

REGOLAMENTO COMUNALE
MERCATO DELLA TERRA SLOW FOOD
DELLA VAL D' ILLASI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2025

ART. 1 – OGGETTO

1. È istituito il mercato denominato “Mercato della Terra Slow Food della Val d’Illasi”, che si svolge in Illasi presso Piazza della Libertà la quarta domenica di ogni mese nonché in qualche altra giornata eventualmente programmata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Il Mercato della Terra è costituito dal mercato dei produttori agricoli, regolamentato dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dal D.M. 20 novembre 2007 e dal mercato dell’artigianato agroalimentare, disciplinato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. Il presente regolamento reca i criteri per la partecipazione al mercato, fino a nuova o diversa disciplina.
4. Il mercato ha lo scopo di:
 - promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità;
 - stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato dall’attività agricola ed agroalimentare sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e per i produttori;
 - aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole produzioni e per i piccoli produttori, che con l’eliminazione dei passaggi intermedi si assicurano un guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi e più frequenti e in giorni prestabiliti;
 - garantire al consumatore prodotti locali di qualità, a prezzi congrui, più freschi vista la vicinanza con il luogo di produzione e di stagione;
 - aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così nella diffusione di buone pratiche alimentari;
 - creare un maggiore coinvolgimento e partenariato tra l’Ente pubblico e gli operatori privati singoli e associati;
 - promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Al mercato saranno ammessi per l’esposizione e la vendita soltanto quelle produzioni tipiche, tradizionali e locali che rientrano in un raggio indicativo di 50 km da Illasi, che si distinguono per territorialità, qualità organolettica caratteristica, tipicità, trasparenza del prezzo, rispetto della biodiversità, salubrità, tradizionalità, ecosostenibilità e tracciabilità del processo produttivo. Sono

inoltre ammessi produttori con le caratteristiche sopra elencate provenienti dall'intero territorio nazionale che possano offrire prodotti non presenti tra le offerte della produzione locale.

2. Possono partecipare al mercato dei produttori agricoli: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, con prodotti da essi stessi coltivati, allevati, raccolti, catturati, conservati, trasformati. Sono esclusi i commercianti e i rivenditori.

3. Possono partecipare al mercato dell'artigianato agroalimentare: gli operatori dell'artigianato agroalimentare iscritti all'Albo degli Artigiani (art. 5 della Legge 443/1985) muniti per la vendita dell'autorizzazione prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che propongano oggetti strettamente collegati al mondo del cibo o della tradizione locale.

4. L'accettazione della domanda e la conseguente assegnazione degli spazi comporta per l'interessato il rispetto delle regole previste da Slow Food per la gestione dei "Mercati della Terra" e avviene con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

6. I soggetti che intendono partecipare al Mercato della Terra devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA della propria Provincia, nelle sezioni relative alla tipologia d'impresa ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compresa la notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti.

7. Tutti gli operatori devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare la documentazione igienico-sanitaria prevista, ad ogni richiesta da parte di Slow Food da essi autocertificata al momento della domanda di adesione.

8. Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo ed igienico sanitario.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

1. L'organizzazione e la gestione del Mercato della terra sono affidati alla Comunità dei Produttori del Mercato della Terra della Condotta Slow Food di Verona che provvede a svolgere le seguenti attività:

a) opera da supporto all'attività di regolamentazione, programmazione e controllo del Comune di Illasi e di partecipazione in rappresentanza degli interessi del comune, dei produttori e dei consumatori;

b) collabora per l'organizzazione del mercato e degli eventi ad esso correlati, in particolar modo per la migliore partecipazione degli operatori agricoli e delle piccole imprese artigiane;

c) effettua il monitoraggio sull'andamento del mercato analizzando la tipologia e la qualità dei prodotti;

d) collabora per il controllo del rispetto del presente regolamento in funzione di proposte migliorative.

ART. 4 – SPAZI

1. La Comunità dei Produttori del Mercato della Terra della Condotta Slow Food di Verona definisce il numero degli spazi compatibile con l'area disponibile, prevedendo l'inserimento di candidature per presenze stagionali.

2. Gli spazi sono assegnati in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi delle produzioni locali quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) formaggi, - salumi,
- b) miele e prodotti correlati, - ortofrutta,
- c) marmellate, conserve ecc., - farine, legumi secchi
- d) produttori di olio, vino, grappe e distillati, - ai produttori di pane e prodotti da forno, - piante, fiori e sementi.

ART. 5 – DISCIPLINA AUTOMEZZI

- 1. Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.
- 2. Agli espositori sarà garantita la possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe all'area del mercato.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

- 1. Le richieste di partecipazione al mercato devono essere inoltrate alla Condotta Slow Food di Verona intestate al Mercato della Terra Slow Food della Val d'Illasi.
- 2. La Condotta Slow Food di Verona seleziona le domande in base ai criteri di cui al comma successivo e provvede ad assegnare gli spazi.
- 3. L'assegnazione degli spazi avviene in base ai sotto indicati criteri:
 - a) prodotto a completamento dell'offerta merceologica;
 - b) aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 2092/91;
 - c) prevalenza dei prodotti offerti a marchio di origine (DOP, DOC, IGP, IGT, STG);
 - d) priorità all'appartenenza dell'azienda agricola al territorio del Comune di Illasi o, in subordine, dei comuni limitrofi della Provincia di Verona e a seguire altri comuni del territorio interessato dal limite dei 50 km.
- 5. L'ammissione al mercato degli operatori dell'artigianato agroalimentare è soggetta alle norme che li riguardano, nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

ART. 7 - ATTIVITÀ COLLATERALI

- 1. All'interno del mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.
- 2. Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio della provincia e delle provincie limitrofe o caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni D.O.P. e I.G.P., associazioni, ecc.).
- 3. Le aziende partecipanti potranno concordare con i consumatori la possibilità di effettuare visite alla sede dell'azienda, al fine di constatare di persona le modalità di produzione di quanto posto in vendita.

ART. 8 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. L'utilizzo degli spazi è soggetto al pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI

1. Il titolare del banco di vendita deve garantire:
 - a) una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;
 - b) il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l'uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei;
 - c) prezzi chiari e ben esposti che devono garantire la piena soddisfazione dell'acquirente e dello stesso produttore;
 - d) la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto; Inoltre è consigliabile una presentazione esauriente della loro attività, con documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
 - e) la massima riduzione dell'impatto ambientale nella gestione dello stand (disimballaggio, risparmio energetico ed idrico, utilizzo di materiale ecocompatibile con esclusione massima della plastica, ecc.).
2. Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.
3. L'esposizione a terra è consentita per merce non alimentare (fiori), per qualsiasi prodotto alimentare devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria.
4. È vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare, in ogni caso, la struttura pubblica ospitante.
5. È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

ART. 10 – ORARI

1. Il Mercato della terra della Val d'Illasi ha inizio alle ore 9 e termina alle ore 13. Gli spazi dovranno essere liberati entro le ore 16. Tale orario potrà subire deroghe che l'Amministrazione comunale, previa concertazione con la Condotta, potrà disporre di volta in volta, con congruo preavviso. Nel caso di concomitanza con altre manifestazioni programmate, il mercato potrà non avere luogo.
2. L'accesso degli operatori e la sistemazione dei banchi non deve avvenire prima delle ore 7.

Art. 11 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione del mercato, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, tranne i rifiuti ingombranti, che dovrà smaltire negli appositi spazi previsti.
2. L'area del mercato e le zone circostanti dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

ART. 12 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI

1. È vietato ingombrare le aree destinate ai produttori agricoli con merci e imballaggi prima, durante e dopo lo svolgimento del mercato.
2. È vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici che devono essere opportunamente raccolti in apposito contenitore.
3. Non è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora, se non con specifica autorizzazione.

ART. 13 – DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze da parte dei partecipanti agli obblighi fiscali, amministrativi e sanitari.

ART. 14 – ESCLUSIONE

1. Saranno esclusi dalla partecipazione del Mercato tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti.

ART. 15 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alla vigente normativa statale e regionale di settore.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (Preleggi).